

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Circolare del 01/06/2005 n. 29

Oggetto:

Imposta di bollo su atti e documenti delle Università

Testo:

Alcune Università degli studi hanno sollecitato la scrivente a specificare il trattamento, ai fini dell'imposta di bollo, riservato agli atti e documenti diretti o rilasciati dalle Università di seguito elencati:

1. domanda di laurea;
2. diploma di laurea;
3. diploma di abilitazione alla professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale;
4. duplicato dei diplomi di cui ai punti 2 e 3;
5. certificato di iscrizione a corsi universitari;
6. certificato di carriera scolastica;
7. certificato di laurea;
8. certificato di riscatto;
9. certificati sostitutivi dei diplomi di abilitazione alla professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale;
10. domanda di immatricolazione e di iscrizione;
11. domanda di ricognizione della qualità di studente;
12. domanda di congedo per altre università;
13. domanda di rinuncia agli studi;
14. domanda di duplicato del libretto universitario;
15. domanda di ammissione ed iscrizione a corsi di perfezionamento (art.6, legge n.341/1990);
16. domanda di ammissione ai corsi master (D.M. n.509/1999);
17. domanda di partecipazione alle prove obbligatorie selettive e non selettive, per l'iscrizione a vari corsi di laurea;
18. domanda di restituzione del diploma di studi medi superiori a seguito di decadenza dalla qualità di studente.

In proposito, si richiama l'articolo 1 della tariffa, parte I annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che include tra gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine anche i "...certificati, estratti di qualunque atto e documento e copie dichiarate conformi all'originale ..." rilasciati da pubblici ufficiali.

Per costante giurisprudenza la qualifica di pubblico ufficiale è riconosciuta al dipendente di Università munito di potestà certificativa (Cassazione penale 28 maggio 1997, n. 4995); i certificati, gli atti e gli estratti - comprese le copie dichiarate conformi all'originale - rilasciati dalle Università sono pertanto soggetti all'imposta di bollo nella misura di Euro 14,62.

In relazione alle domande inoltrate alle Università, si richiama l'articolo 3 della tariffa, secondo cui l'imposta di bollo è dovuta nella misura di Euro 14,62 a foglio per "...istanze, petizioni, ricorsi... diretti agli uffici... dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni... degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili" (cfr. nota n. 290483 del 5 maggio 1981 - Direzione Generale delle Tasse e II. II. sugli Affari).

Gli articoli della tariffa citati devono essere coordinati con le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 854 del 23 dicembre 1976, convertito dalla legge 21 febbraio 1977, n. 36, che individua gli atti e documenti delle Università soggetti all'imposta di bollo, secondo cui "Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, la frequenza ed esami